



5662-2010

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

[Redacted]

R.G.N. 27766/2005

R.G.N. 32492/2005

Cron. 5662

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Presidente - Rep. 2050
- Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere - Ud. 12/01/2010
- Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere - PU
- Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere - **contributo unificato**
- Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 27766-2005 proposto da:

TORO ASSICURAZIONI S.P.A. 13432270158 (Società incorporante la Lloyd Italicò S.p.A.) in persona del suo amministratore delegato Dott. SANDRO SALVATI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato RUSSO SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PANERI GIANFRANCO giusta delega in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

MAMBRINI RINO MMBRNI35D29H275T, elettivamente

2010

54

domiciliato in ROMA, VIA G.G.BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato MANFREDINI ORNELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI SIBIO GIOVANNI giusta delega a margine del controricorso;

DORAI GIOVANNI DROGNN40H24A836S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentato e difeso dall'avvocato BERARDI RUGGERO giusta delega a margine del controricorso;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

FIRS ITALIANA ASSICURAZIONI SPA IN LIQUADAZIONE
COATTA AMMINISTRATIVA 80017670581;

- **intimata** -

sul ricorso 32492-2005 proposto da:

FIRS ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
COATTA AMMINISTRATIVA 80017670581 in persona del
Commissario Liquidatore Avv. LUDOVICO PAZZAGLIA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO
BUOZZI 82, presso lo studio dell'avvocato IANNOTTA
GREGORIO, che la rappresenta e difende giusta delega
a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- **ricorrente** -

contro

MAMBRINI RINO, DORAI GIOVANNI, TORO ASSICURAZIONI

SPA ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 95/2005 della CORTE D'APPELLO
di GENOVA, II SEZIONE CIVILE, emessa il 14/12/2004,
depositata il 31/01/2005, R.G.N. 101/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;

udito l'Avvocato SERGIO RUSSO;

udito l'Avvocato ALESSANDRA IANNOTTA per delega
dell'Avvocato GREGORIO IANNOTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIETRO ABBRITTI che ha concluso per
l'accoglimento principale assorbito l'incidentale;

Svolgimento del processo

Con citazione del maggio 1992 Rino Mambrini conveniva dinanzi al Tribunale di La Spezia Giovanni Dorai e la Firs Italiana assicurazioni chiedendone la condanna a risarcirgli i danni riportati in un incidente di caccia verificatosi il 12 novembre 1989.

Riassunto il giudizio nei confronti del commissario liquidatore della Firs, il Tribunale, ritenuta la proponibilità della domanda nei confronti di questa ai sensi dell' art. 8, settimo comma, della legge 968/1977, ravvisata la colpa del Dorai, lo condannava unitamente a detta assicurazione in liquidazione a pagare al Mambrini £ 80.307.000 per invalidità permanente, lire 31.660.000 per I.T.T. £ 833.000 per I.T.P.; £.7.000.000 per danno morale.

La Firs interponeva appello per improcedibilità della domanda poiché l' attore, riassumendo il giudizio nei confronti degli organi della procedura concorsuale nel maggio 1995 in via ordinaria per ottenere l' accertamento del credito e la condanna al relativo pagamento, aveva eluso gli artt. 52, 92 e 201 L.F. che imponevano di insinuare il credito nel passivo fallimentare.

Il Mambrini interponeva appello incidentale che notificava alla Toro assicurazioni s.p.a., impresa designata per il F.G.V.C. istituito con legge 157/1992.

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 31 gennaio 2005, rigettava l' appello principale della Firs sulle seguenti considerazioni: 1) per effetto della sentenza del 6 novembre 2000 della Corte Costituzionale il F.G. vittime della caccia di cui alla legge 157/1992 risponde anche nel caso in cui il responsabile del danno sia assicurato con un' impresa che al momento del sinistro è in l.c.a. o vi venga posta successivamente (art. 25); 2) le regole della procedura concorsuale trovano deroga se il danneggiato da sinistro venatorio assicurato con impresa sottoposta a l.c.a. può ottenere l' indennizzo dal Fondo istituito ai sensi dell' art. 25 della precitata legge, fermo restando che la sentenza nei confronti dell' impresa in l.c.a. ha valore di mero accertamento ed è direttamente opponibile all' impresa designata ai sensi del D.M. 346/1993; 3) ogni altra questione proposta dalla Firs successivamente all' appello era preclusa ai sensi dell' art. 342 c.p.c., comprese quelle derivanti dalla sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 470 del 2000; 4) in accoglimento dell' appello del Mambrini il danneggiante Dorai doveva esser condannato al risarcimento dei danni in solido, non venendo meno la sua responsabilità solidale per l' azione diretta del danneggiato nei confronti del Fondo di Garanzia in caso di insolvenza

dell' assicuratore, di cui assume la posizione giuridica con relativi diritti ed obblighi.

Ricorre in via principale la società Toro assicurazioni s.p.a. incorporante la s.p.a. Lloyd Italico in qualità di impresa designata per la Regione Liguria dal F.G.V.C., ed in via incidentale adesiva ed autonoma al ricorso della Toro la Firs in l.c.a. Resistono Rino Mambrini e Giovanni Dorai. La società Toro assicurazioni ed il Mambrini hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1.- Ai sensi dell' art. 335 cod. proc. civ. i ricorsi vanno riuniti.

1.1- Pregiudizialmente va respinto il rilievo del Mambrini secondo il quale il ricorso è inammissibile perché la procura alle liti è contenuta in un foglio separato ed allegato ad esso, senza indicare la qualità del Salvati che l' ha rilasciata, redatta al plurale e senza spendita di un nome diverso dal sottoscrittore e senza indicare la sentenza oggetto del ricorso, poiché la procura speciale è in calce al ricorso ed indica come conferente di essa, nella qualità, Sandro Salvati, indicato nell' intestazione del ricorso come amministratore delegato della società Toro assicurazioni, mentre nella premessa del ricorso e nelle conclusioni di esso è specificata la sentenza impugnata

dinanzi alla Corte di cassazione, come richiamato nella procura.

1.2 - Deduce la ricorrente principale con il primo ed il terzo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente: "Art. 360 n. 3 per violazione e falsa applicazione della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e in particolare dell' art. 25".

L' incidente di caccia si è verificato il 12 novembre 1989 e quindi è disciplinato dalla legge 968/1977 che non stabiliva la responsabilità del F.G.V.C. nel caso in cui l' assicurazione del cacciatore, autore del danno, fosse sottoposta a l.c.a. come invece, in relazione all' art. 25 della legge 157/1992, ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza di interpretazione additiva del 2000, n. 470, non estensibile ai sinistri verificatisi prima dell' entrata in vigore della legge precitata. Pertanto la sentenza di appello che nella parte motiva ha statuito l'opponibilità della sentenza di primo grado all' impresa designata, determinandone la notifica alla medesima, è erronea.

1.3 - "Art. 360 n. 3 per violazione dell' art. 111 c.p.c.".

La motivazione della sentenza di secondo grado che afferma l' opponibilità all' impresa designata della decisione di primo grado lascia intendere che i giudici di

appello hanno ritenuto detta impresa successore della Firs nel diritto controverso applicando la medesima disciplina stabilita dall' art. 25 della legge 990/1969 per l' assicurazione della RCA, ma l' omologo art. 25 della legge 157/1992 è inapplicabile. Pertanto la Toro assicurazioni è legittimata processualmente a far valere la propria carenza di legittimazione passiva alle domande proposte dal Mambrini nei confronti del Dorai e della Firs.

Le censure sono fondate.

1.4 - L' art. 25 della legge 157/1992 che prevede in quali casi - e cioè se il danneggiante esercente l' attività venatoria a): non è identificato; b) non è coperto da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi - il F.G.V.C. costituito presso l' INA è responsabile dei danni cagionati a terzi è norma sostanziale, che perciò non può trovare applicazione per rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore (Cass. 24796/2005).

Conseguentemente anche la sentenza additiva della Corte Costituzionale, che ha esteso la responsabilità del F.G.V.C., costituito con la legge 157/1992 (art. 25, 1 e 4) al caso in cui l' assicurazione dell' esercente l' attività venatoria che ha cagionato il danno sia posta in l.c.a., non può avere l' effetto di estendere l' efficacia di detta norma a sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore, in coerenza con la successione delle leggi e la

conseguente irretroattività della nuova norma (art 11 disp. prel. cod. civ.), principio generale cui soltanto il legislatore può derogare, in modo espresso e comunque non equivoco, quando ricorrano particolari esigenze. Ne deriva l'inesistenza di dubbi con riguardo all' art. 3 della Costituzione per i rapporti sorti nella vigenza della legge 968/1977 e non ancora esauriti alla data della pronuncia additiva della Corte Costituzionale sull' art. 25 della legge 157/1992, perché detta pronuncia, in virtù del principio di uguaglianza, non può avere l' effetto di costituire un rapporto sostanziale tra la vittima della caccia e il F.G.V.C., che la legge 968/1977 non aveva istituito, per i danni derivati da un incidente verificatosi nella vigenza di quest' ultima.

Quindi, essendosi l' incidente di cui è causa verificato nel novembre 1989, il F.G.V.C. non è successore a titolo particolare nei rapporti giuridici dell' impresa sottoposta a l.c.a. e di conseguenza la Toro assicurazioni, impresa designata per la Liguria da detto Fondo ad agire in suo nome e per conto per gli incidenti di caccia verificatisi dopo l' entrata in vigore della legge 157/1992, non è legittimata a rappresentarla in questo giudizio di risarcimento del danno cagionato nel 1989 dal Dorai, assicurato con la Firs successivamente assoggettata a l.c.a.

E poiché anche il soggetto non citato né intervenuto nel giudizio di merito, se coinvolto nella decisione della lite dalla statuizione di accertamento o di condanna a suo carico, assume perciò la qualità di parte, ai fini della proponibilità dei gravami consentiti alle parti soccombenti (Cass. 67/2009), la statuizione della Corte di merito secondo cui il F.G.V.C. è succeduto nei diritti e negli obblighi della Firs, al quale pertanto sarebbe opponibile la sentenza di accertamento del debito nei confronti di quest' ultima, determina l' interesse del Fondo all' impugnazione, tramite la Toro assicurazioni che lo rappresenta, onde impedire che divenga definitiva la soggezione all' azione esecutiva del danneggiato.

2.- Il secondo motivo della società Toro assicurazioni s.p.a. ed il ricorso incidentale autonomo della Firs possono esaminarsi congiuntamente.

2.1- Deduce la società Toro assicurazioni s.p.a.: "Art. 360 n. 3 per violazione e falsa applicazione della legge fallimentare ed in particolare dell' art. 201, dell' art. 66 e dell' art. 52 della prefata legge".

Erroneamente la sentenza di appello ha affermato che la decisione nei confronti della Firs ha valore di accertamento mentre il credito del Mambrini era accertabile ed esigibile soltanto in sede fallimentare e quindi le

domande nei confronti della Firs in l.c.a. erano improcedibili.

2.2- Deduce la Firs con il ricorso incidentale autonomo: 1) "Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 delle disposizioni della legge in generale e dei principi che disciplinano l' istituto dell' analogia con riferimento a norme speciali: art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 51, 52 e 201 L.F. nonché dei principi che escludono la possibilità dell' accertamento di pretese creditorie nei confronti di un' impresa in l.c.a., al di fuori dei modi e termini di cui alla legge fallimentare (concorso nell' accertamento del passivo): art. 360 n. 3 c.p.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia: art. 360 n. 5 c.p.c.".

Le sentenze additive della Corte Costituzionale non possono creare una norma analoga all' art. 25 legge 990/1969 che consente di proseguire il giudizio pendente nei confronti dell' impresa in l.c.a. nei confronti di quella designata, previa comunicazione della pendenza della lite, poiché detta norma è speciale rispetto alle norme generali della legge fallimentare e su tale punto non vi è pronunzia. Pertanto il precitato art. 25 non può esser esteso oltre i casi previsti e quindi la domanda nei confronti della Firs era improcedibile.

I motivi sono fondati.

Ed infatti va ribadito che a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari, e per altro verso, la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli artt. 201 e seguenti della legge fallimentare (Cass. 4193/2004, 27679/2008), della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile anche d'ufficio e pur nella fase di cassazione, in difetto di una norma analoga all'art. 25 legge 990/1969 (Cass. 4193/2004, 27679/2008). Ne consegue che la costituzione in giudizio del commissario liquidatore - come nella fattispecie in cui il processo è stato riassunto nei suoi confronti - non può influire sull'effetto impeditivo della proseguibilità del giudizio determinato dall'attivazione sulla procedura concorsuale, posto a salvaguardia della "par condicio creditorum" (Cass. 6659/2001, 1010/2004).

3.- Concludendo in accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale va cassata la sentenza impugnata in parte qua e, ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ., va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della società Toro assicurazioni, nella qualità di rappresentante

legale del F.G.V.C., e l' inesistenza dell' azione esecutiva nei confronti di detto Fondo in relazione alla domanda risarcitoria di Rino Mambrini. In accoglimento del ricorso incidentale va dichiarata l' improcedibilità della domanda di Rino Mambrini nei confronti della Firs in l.c.a. Si compensano le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, il Mambrini e Giovanni Dorai, mentre, ferma la sentenza di secondo grado di condanna di Giovanni Dorai a risarcire i danni a Rino Mambrini, egli va condannato a rimborsargli le spese di primo e secondo grado, per intero, nella misura liquidata dai rispettivi giudici.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie. Cassa, senza rinvio, la sentenza impugnata e, in relazione ai motivi accolti, dichiara la carenza di legittimazione passiva della s.p.a. Toro assicurazioni, nella qualità, e l' inesistenza dell' azione esecutiva nei confronti del F.G.V.C. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra la s.p.a. Toro assicurazioni, la Firs in l.c.a., Rino Mambrini e Giovanni Dorai. Dichiara improcedibile la domanda Rino Mambrini nei confronti della Firs assicurazioni in l.c.a. Conferma la sentenza di appello di condanna di Giovanni Dorai a risarcire i danni a Rino Mambrini e lo condanna a rimborsargli le spese del giudizio

di primo e secondo grado, per intero, nella misura liquidata dai rispettivi giudici.

Così deciso in Roma il 12 gennaio 2010.

Il Relatore



Il Presidente



IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi - 9 MAR. 2010.

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

